

ASSOCIAZIONE TRENTINA DELLA FAMIGLIA

Audizione in Consiglio Provinciale – Commissione quarta – 20 maggio 2014

Rappresentanti ATF: dott. Giulio Serafini (Presidente), on. prof. Renzo Gubert (membro)

Oggetto: disegno di legge unificato su “Interventi di contrasto delle discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale, dall’identità di genere o dall’intersessualità

Osservazioni

1.-L’oggetto del disegno di legge (“contrasto alle discriminazioni”) è ambiguo, non essendo precisato cosa si intenda per discriminazione. All’articolo 1, comma 1, si parla di promozione della “uguaglianza sostanzialeanche all’interno della dimensione affettiva” e di “ogni discriminazione”, considerata “una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali”. Si può dedurre dal testo che oggetto non è solo la lotta alla discriminazione per quanto riguarda i diritti della persona, già punita dalla legislazione vigente, ma a “ogni discriminazione”, di per sé considerata violazione di diritti.

Ora il Vocabolario Treccani elenca, esclusi usi specialistici, questi significati del termine discriminazione:

- a.- distinzione, diversificazione o differenziazione operata fra persone, cose, casi o situazioni
- b.- diversità di comportamento o di riconoscimento di diritti nei riguardi di determinati gruppi.....

E’ evidente che, senza un’esplicitazione del significato adottato, il contrasto si può (deve) estendere a ogni diversità di comportamento (e non solo di riconoscimento di diritti), comprese quelle che rientrano nelle

libertà individuali di comportamento in ambito privato, e a ogni distinzione, diversificazione o differenziazione operata tra persone, cose, casi, situazioni, limitando la libertà di pensiero, di espressione, di cultura.

Il secondo comma dell'articolo 1 precisa l'ambito di attenzione del disegno di legge, ma non risolve il problema di cosa si intenda per discriminazione.

2.- Al comma 4 del medesimo articolo e in molti dei successivi articoli, oltre a impegnare l'amministrazione provinciale e gli enti strumentali nella lotta alle "discriminazioni", viene prevista la "valorizzazione" e il "coinvolgimento" delle associazioni locali che perseguono le finalità di cui all'articolo 1; oltre a non risultare chiaro se valorizzazione e coinvolgimento implicino anche finanziamento totale o parziale di tali associazioni o di loro attività, ciò depone a favore di un uso nella legge del termine "discriminazione" che comprenda entrambi i significati sopra richiamati, mancando ogni limitazione di tale valorizzazione e coinvolgimento alla discriminazione sui diritti.

Tale uso è del resto esplicitamente richiamato dal contenuto dell'articolo 5, che prevede come " il pluralismo dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, con particolare riferimento all'affettività e alla sessualità", sia obiettivo della promozione della cultura sostenuta dalla Provincia, ivi compreso l'ambito scolastico. Da ciò si deriva come, secondo questo disegno di legge, posizioni culturali che affermino come sia un bene per il pieno sviluppo della persona umana che la percezione che un individuo ha di sé, come maschio o femmina, corrisponda alla sua identità sessuale genetico-biologica, sono ritenute da combattere in quanto non conformi a una concezione "pluralista" dell'identità sessuale. Se la Provincia mette tra i suoi obiettivi culturali la condivisione di una posizione culturale "pluralista" quanto al rapporto tra identità sessuale genetico-biologica e identità autopercepita, evidentemente intende contrastare la posizione culturale che ritiene, pur nel rispetto di ogni

singola persona, che sia bene personale e sociale che nel processo di socializzazione maturi un sentimento di identità che corrisponda a quella genetico- biologica. E' una scelta incomprensibile al buon senso comune.

3.- Che il disegno di legge manifesti una scelta contraria al buon senso comune è reso evidente dall'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 9, laddove la Provincia si impegna a innovare nelle "modalità linguistiche" ai fini di favorire la diffusione della cultura che ritiene normale che identità sessuale genetico-biologica e percezione delle proprie inclinazioni sessuali ed affettive non corrispondano. Tali innovazioni, già adottate in qualche amministrazione pubblica, sono consistite nel modificare i termini che rimandano a un collegamento tra ruolo sociale e identità sessuale genetico-biologica. Tale il caso dei termini "padre" e "madre", oppure di "marito" e "moglie". L'autoritarismo culturale implicito in tale scelta richiama altre esperienze autoritarie del passato, nelle quali, attraverso norme cogenti e sanzionate, si tentava di modificare il costume linguistico delle popolazioni.

4.- Un legislatore accorto non si limita a considerare gli effetti "intesi" di una legge, ma pure sue conseguenze non intese. Queste, spesso, sono non intese per alcuni dei proponenti e intese, invece, da altri, pur senza essere dichiarate. E' questo il caso del disegno di legge in esame.

L'articolo 2 elenca una serie di termini che indicano diverse condizioni umane nel rapporto tra identità sessuale genetico-biologica e percezione di sé come maschio, femmina o altro. Finalità dichiarata della legge è quella di far sentire a proprio agio, nella vita sociale, le persone che si trovano in una condizione diversa da quella normale, ossia più diffusa, nella quale chi è femmina si sente tale e chi è maschio si sente tale. Per raggiungere tale obiettivo si interviene in molte normative e corsi di azione pubblica di competenza provinciale, mirando non tanto e non solo alla tutela di diritti della persona (già garantiti normativamente), bensì a

mutare la cultura popolare diffusa, la quale considera un bene che identità sessuale genetico-biologica e identità sessuale auto-percepita corrispondano.

Il legislatore preoccupato del bene comune dovrebbe chiedersi se il perseguire tale obiettivo non modifichi le condizioni nelle quali avviene la maturazione identitaria, anche sessuale, delle persone. E se, proprio operando per far sentire come positiva, del tutto normale, una situazione di dissociazione tra identità sessuale genetico- biologica e auto-percezione, non porti a un aumento delle quote di ragazzi e ragazze, adolescenti e giovani che nel loro processo di maturazione, anziché trovare conferme, nell'ambiente sociale, della normalità, della positività, di una coincidenza tra identità sessuale genetico-biologica e autopercezione , trovano al contrario smentite, presentando situazioni di non coincidenza come semplice questione di libera scelta culturale.

Poiché è stato tutt'altro che accertato che le molteplici espressioni di non coincidenza tra identità sessuale genetico-biologica e identità sessuale auto-percepita di cui all'articolo 2 siano in realtà a loro volta dovute a ragioni genetico-biologiche (risolutivi i risultati di smentita al riguardo di ricerche su gemelli mono-ovulari) e poiché, invece, sono molte le evidenze che dimostrano l'influenza di elementi che intervengono nel processo di socializzazione, compresi quelli sociali (e la variazione dei tassi di tale non coincidenza tra società e nella stessa società nel tempo lo dimostra), è evidente come, se la legge in questione venisse approvata e attuata, è da attendersi un aumento delle situazioni di non coincidenza tra identità sessuale genetico-biologica e percezione sessuale di sé. V'è da chiedersi se da tutti i proponenti e dai consiglieri delle forze politiche cui essi appartengono sia tale conseguenza voluta.

L'Associazione Trentina della Famiglia auspica che le forze politiche si impegnino affinché in Trentino vi siano condizioni favorevoli a che chi nasce femmina si possa riconoscere come tale e altrettanto accada per

chi nasce maschio, ai fini di avere un tessuto sociale di famiglie composte da marito, moglie e figli, pur in condizioni dipendenti dal ciclo di vita e da altre evenienze. Giusto garantire i diritti individuali di tutti, anche di coloro che, per particolari condizioni, arrivano a percepire sé come aventi un'identità sessuale diversa da quella genetico-biologica, ma ciò non deve giungere a modificare il buon senso comune, l'orientamento culturale che considera positivo per la persona umana e per la società che il processo di socializzazione porti a far coincidere identità psico-sociale e identità genetico-biologica, fornendo anche sostegno al superamento di eventuali problemi fisici o psicosociali al riguardo. Tale orientamento culturale va sostenuto dalle politiche pubbliche, sapendo ben distinguere tra sue espressioni positive e possibili degenerazioni che ledono i diritti.

5.- L'opportunità che le politiche pubbliche di competenza provinciale siano indirizzate a sostenere la creazione di condizioni che minimizzino il tasso di incongruenza tra identità genetico-biologica e auto-percezione è rafforzata dalla considerazione di ciò che sta accadendo in alcuni paesi nei quali è stata smarrita la coscienza di connessioni positive tra bene comune e basso tasso di tale incongruenza nella popolazione. Al sostegno della totale normalità di tale incongruenza fanno seguito la richiesta di attribuzione a convivenze diverse da quelle tra uomo e donna delle condizioni di favore, in virtù del bene personale e sociale, riconosciute alle famiglie fondate sul matrimonio, il riconoscimento della potestà di adozione di minori, la legittimazione della generazione di figli tramite l'apporto di terzi, con forme anche di sfruttamento della capacità generativa della donna, ridotta a incubatrice a pagamento. E' proprio il venir meno di una cultura a sostegno della convinzione che il bene di ciascun essere umano sia di nascere in una famiglia stabile formata da mamma e papà che lo abbiano generato che apre lo spazio a tutte le degenerazioni che in altri paesi trovano spazio, in nome di un desiderio trasformato in diritto, indipendentemente dalle conseguenze su altri esseri umani.

Se le forze politiche provinciali sentono di doversi impegnare per combattere fenomeni degenerativi che colpiscono i diritti delle persone, l'Associazione Trentina della Famiglia segnala la diffusa penalizzazione della donna nel mondo del lavoro in ragione della possibile sua maternità. Sottolinea, comunque, come ragioni di bene comune esigano un impegno, innanzitutto, che contribuisca a creare le condizioni affinché nei processi di socializzazione maturino personalità di uomo e donna in grado di formare una famiglia stabile in grado di costituire l'ambito più favorevole alla nascita e alla crescita dei figli.

L'articolo 5 prevede che la Provincia realizzi attività di educazione alla sessualità e all'affettività, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; l'Associazione Trentina della Famiglia richiama la previsione costituzionale del primario diritto-dovere dei genitori nell'educare i propri figli e la funzione sussidiaria dell'istituzione scolastica e, rispetto a famiglia e scuola, dell'ente pubblico. Proprio l'esigenza di salvaguardare la libertà educativa dei genitori, tanto più importante quanto più l'educazione attiene a componenti valoriali (e nel modo di vivere affettività e sessualità esse sono rilevanti), pare opportuno che la realizzazione da parte della Provincia di progetti e attività si concentri sulla promozione della salute e sul contrasto al bullismo, qualsiasi sia il motivo, la differenza, per il quale tale negativo fenomeno si sviluppa.

In sintesi, il disegno di legge ci sembra in definitiva un pericoloso cedimento ad una strategia lobbistica che mira ad altro facendo leva su una azione antidiscriminatoria che però andrebbe meglio integrata in un più generale disegno che comprenda forme di discriminazione ben più diffuse e gravide di conseguenze quali quelle, per citarne alcune, portate contro il naturale desiderio di maternità nel mondo del lavoro, o contro le famiglie numerose o contro le famiglie e le persone con handicap.